

## CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO AUTOTRASPORTI PALENA V. & C. SRL

1. **Condizioni Generali:** per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali - Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il giorno 07.01.1997.
2. **Oggetto:** ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 286/2005, per vettore, si intende la Autotrasporti Palena V. & C. srl, con Sede Legale in Atessa, Via Cesare Battisti, 7 e Sede Operativa ed Amministrativa in Atessa, Zona Industriale C.da Saletti, iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, CH/6451298/A. Il vettore si obbliga a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste nei Documenti Di Trasporto ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione, saranno quelli risultanti dai Documenti Di Trasporto.
3. **Condizioni di Pagamento:** i trasporti si assumono alle Condizioni Generali - Confetra che prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci (o al massimo a 30 gg. data fattura) salvo diversi termini pattuiti. In ogni caso i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture determina accettazione delle tariffe applicate. Il termine di pagamento si intenderà integralmente decorso a far data dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. Nel caso di ritardato pagamento da parte del committente potrebbero essere addebitate le spese per il recupero del credito, con applicazione della penale prevista dall'art. 6, D. Lgs. 231/2002, fatto salvo il maggior danno. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, potrebbe determinare la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata con decorrenza data fattura senza necessità di messa in mora. La decadenza del beneficio del termine autorizzerà Autotrasporti Palena V. & C. srl a emettere fattura, per eventuali propri crediti, con pagamento a vista.
4. **Diritto di Ritenzione:** come da art.23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura di tutti i crediti comunque derivanti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.
5. **Responsabilità del Vettore:** i trasporti per l'Italia vengono assicurati a norma di legge, secondo gli artt. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l'estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005, dal regime CMR o dalla Convenzione di Varsavia, a seconda della legge applicabile. Sia per l'applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l'apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l'avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita parziale o avaria della merce trasportata, non immediatamente riconoscibili al momento della riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento per le spedizioni nazionali; per le spedizioni internazionali, si applicheranno i termini previsti dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche).
6. **Presunzione di Caso Fortuito:** ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente punto 5. le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che ai sensi dell'art. 1694 C.C., si presumono casi fortuiti o di forza maggiore il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità e/o qualunque situazione non prevedibile che impedisca al vettore di eseguire il servizio di trasporto richiesto.

7. **Disposizioni generali sui tempi di resa:** i termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. i tempi di resa (riconsegna al destinatario) sono quelli ordinariamente necessari per effettuare un trasporto, tenuto conto della distanza da percorrere, delle condizioni stradali e situazioni di traffico, di eventuali imprevisti e di ogni altra circostanza normalmente idonea ad incidere sui tempi di trasporto. Di conseguenza i tempi di resa forniti dal Vettore devono considerarsi meramente indicativi. L'eventuale indicazione unilaterale, da parte del mittente sul d.d.t., di tempi di resa, date od orari nell'esecuzione dell'incarico non impegnano in alcun modo il Vettore. Il Vettore non assume alcuna obbligazione contrattuale in ordine ai tempi di resa, sia che siano stati da esso forniti, sia che siano indicati unilateralmente dal mittente, il cui mancato rispetto non è pertanto suscettibile di produrre alcuna conseguenza giuridica in capo al Vettore. In particolare il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti o indiretti (ad es. perdita di guadagno, di avviamento o di clientela), di qualunque genere e unilateralmente determinati dal mittente, e ciò anche indipendentemente dal fatto che il Vettore fosse o meno a conoscenza della possibilità della loro verifica. Il presente art. si applica per tutti i tipi di servizi offerti dal Vettore e anche per gli ordini di trasporto Il Vettore si riserva la facoltà di non accettare determinati ordine di trasporto. Nel caso in cui non siano rispettati dal vettore i tempi di resa che riguardano servizi urgenti, tassativi o prenotati, il servizio si intenderà prestato alle condizioni e con i tempi ordinari ed il cliente non sarà tenuto a corrispondere la maggiorazione tariffaria.
8. **Prove di consegna:** il Vettore è tenuto a fornire la prova di consegna solo se richiesta dal mittente entro un anno dalla data del trasporto. Il Vettore fornirà una copia e non l'originale del documento di cui alla prova di consegna.
9. **Bancali a rendere:** gli attrezzi di carico (bancali) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. Sono condizioni indispensabili per la gestione da parte del Vettore dei resi bancali la previsione contrattuale della franchigia bancali e la chiara, ben visibile ed inequivocabile indicazione, da parte del mittente sul d.d.t., della dicitura BANCALI DA RENDERE AL VETTORE ALLA CONSEGNA. I bancali dovranno essere marcati EPAL e, di conseguenza, il Vettore non risponde della gestione dei bancali non marcati EPAL. Qualora il destinatario incorra in ritardi nella preparazione dei pallet da restituire o ometta in ogni caso di riconsegnare tempestivamente al vettore i bancali entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal totale da rendere al mittente (farà fede l'indicazione contenuta sul documento di spedizione del Vettore); in questo caso il mittente potrà rivalersi unicamente nei confronti del destinatario. Il vettore non risponde dei danni ai bancali se non per colpa grave. E' comunque esonerato da qualsivoglia responsabilità in relazione a danneggiamenti imputabili al destinatario; a tal fine il vettore potrà annotare sul d.d.t. ogni danno presente sui pallet restituiti.
10. **Contrassegno:** il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui D.D.T., in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, o C.O.D. per spedizioni dirette all'estero, seguita eventualmente dalle sole due opzioni "assegno intestato al mittente" o "assegno circolare intestato al mittente" e dall'importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra area Euro), esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato con l'applicazione dell'apposito talloncino adesivo "Contrassegno" fornito dal vettore, o in alternativa, da timbro "contrassegno" del mittente che lo evidenzia in modo inequivocabile. L'inadempimento delle formalità suddette comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scoperta di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l'incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente. L'importo massimo ritirabile tramite assegno circolare è pari ad € 10.000, salvo diversi accordi rintracciabili e documentabili per i quali le parti prevedono somme maggiori. Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di contrassegni sulle spedizioni.
11. **Merici Pericolose ADR:** L'azienda svolge anche trasporti di merci pericolose, secondo l'accordo internazionale ADR, è autorizzata al trasporto di merci pericolose delle seguenti classi:  
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 Autotrasporti Palena V. & C. srl non è abilitata e autorizzata a trasportare materie pericolose della classe 1 (materie esplosive) e classe 7 (materie radioattive).  
La committenza prima di delegare il trasportatore a svolgere il trasporto, deve aver preventivamente inviato il numero di ONU e gruppo di imballaggio al vettore, al fine di essere autorizzati all'esecuzione del servizio richiesto.

12. **Località disagiate o non raggiungibili dal vettore:** Nel caso di affidamento di spedizioni in località disagiate (o ritenute tali), il vettore si impegna a dare preventiva e tempestiva comunicazione al committente prima della sua conferma definitiva dell'ordine di trasporto circa l'applicazione di eventuali supplementi e/o dilazioni nelle tempistiche di resa standard.
13. **Consegne particolari:** servizi quali consegne in porti/aeroporti, cantieri, GDO, fiere ecc. sono possibili previo accordi tra le parti in modo tale da dare al vettore la possibilità di gestire correttamente la specifica richiesta. Eventuali istruzioni particolari, nonché riferimenti telefonici ecc. devono essere comunicati preventivamente e ripetuti anche nel d.d.t.
14. **Merci non accettabili dalla organizzazione del vettore:** Oggetti preziosi - quadri - mobili antichi - masserizie - animali vivi - prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili - titoli - carte valori - monete - biglietti di lotterie o buoni vari - articoli e documenti non riproducibili - collezioni - e qualunque altro bene il cui trasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.)
15. **Giacenza di magazzino:** viene intesa gratuita la giacenza di magazzino c/o i nostri depositi fino a 3 gg. e fino allo spazio occupato di 4 pallet cm 120 x 80. Ulteriori accordi tra le parti saranno sempre prevalenti rispetto a quanto indicato su questa materia.
16. **HACCP:** Autotrasporti Palena V. & C. srl è dotata di un Manuale di autocontrollo per il trasporto dei prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana e animale, esclusivamente non deperibili e non soggetti a temperatura controllata, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 183/2005 - Igiene dei mangimi e Regolamento CE n. 852/2004 - Igiene dei prodotti alimentari, permette di avere uno strumento in grado di garantire il controllo del processo di trasporto mediante l'applicazione del Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Controllo). I prodotti alimentari trasportati sono destinati sia all'alimentazione umana che animale, rientrano tutti nella categoria dei "NON DEPERIBILI" (prodotti alimentari da conservare a temperatura ambiente, non controllata). I prodotti affidati per il trasporto devono essere confezionati e dotati di un primo e un secondo imballo idoneo alla tipologia merceologica di merce al fine di evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento dei prodotti. Il Committente garantisce al Vettore di assolvere agli obblighi di rintracciabilità dei prodotti alimentari e mangimi (Regolamenti CE n. 178/02 e 183/05) secondo le Linee Guida dell'Accordo Stato-Regioni e dichiara di gestire direttamente i dati richiesti e di poterli mettere tempestivamente a disposizione delle Autorità Competenti. Il personale incaricato alle attività di smistamento e trasporto non entrano a contatto con il prodotto alimentare e mangimi, se non a causa di un evento accidentale. In questo caso, il prodotto verrà segregato e fornita segnalazione al Cliente. Non viene accettata merce alimentare che si presenta priva di imballo secondario, merce deperibile e merce alimentare visibilmente deteriorata.
17. **Documenti di trasporto:** I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto:
  - Indirizzo del mittente e del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di partenza e destinazione;
  - Peso, dimensioni, numero dei colli e natura delle merci;In caso di errate indicazioni, le spedizioni saranno fatturate in base ai volumi rilevati dal vettore anche successivamente all'accettazione della spedizione.
18. **Trattamento dati Personali:** il committente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).
19. **Foro Competente:** per ogni controversia, relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Lanciano (Ch).